

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 219/15

Verbale n. I

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio Circostrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria dell'11 gennaio 2016 alle ore 17,00 presenti nella sede della Circostrizione in Via Stradella n. 186, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE
BARILLARO RAFFAELE
CIAVARRA ANTONIO
IARIA ANTONINO
LEOTTA FABRIZIO
NOCETTI GIANLUCA
POLICARO PAOLO
VALLONE PECORARO FILIPPO

ALU' ORAZIO
BATTAGLIA GIUSEPPE
FRANCESE MARIA TERESA
IPPOLITO ANTONINO
MASERA ALBERTO
PETRARULO GABRIELE
TETRO GREGORIO

ANDOLFATTO LIDIA
CARBOTTA DOMENICO
FRAU NEVA
LA VAILLE LUCA
MIRTO BENITO
PIUMATTI AMALIA
TRIMANI ANTONIO

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri

Assenti i Consiglieri Tassone e Zuppardo

Con l'assistenza del Segretario: Dott.ssa Gabriella Tetti

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

C.5-ART. 42 C. 2: PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO DELLA S.S.D. VICTORIA IVEST SRL DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NELL'AMBITO "5H DE MARCHI" AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO N. 295 - APPROVAZIONE BANDO DI ESTERNALIZZAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5-ART. 42 C. 2: PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO DELLA S.S.D. VICTORIA IVEST SRL DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NELL'AMBITO "5H DE MARCHI" AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO N. 295 - APPROVAZIONE BANDO DI ESTERNALIZZAZIONE.

Il Presidente Rocco FLORIO di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Lidia ANDOLFATTO e con il Coordinatore della V Commissione di Lavoro Permanente Antonio CIAVARRA, riferisce:

In data 29 settembre 2008 veniva approvata dal Consiglio Comunale (mecc. n. 2008 04830/10) la concessione per anni 20 dell'area denominata "5H Ambito De Marchi" compresa tra via Paolo Veronese, Via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi alla società U.S.D. Victoria Ivest; detta concessione era subordinata alla realizzazione dell'impianto sportivo previsto nel progetto preliminare presentato dalla sopra menzionata società per un importo stimato in Euro 3.955.000,00 IVA inclusa (deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 18 giugno 2008 mecc. n. 2008 03608/088).

A seguito di detta approvazione, in data 17 luglio 2009, veniva stipulata la convenzione per la gestione sociale dell'impianto sportivo in discorso (R.C.U. n. 6126), successivamente integrata e modificata il 24 marzo 2010, per la presa d'atto del cambiamento della struttura societaria da associazione dilettantistica "U.S.D. VICTORIA IVEST" a "S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l."

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2010 (mecc. n. 2010 05116/24) veniva concessa "fidejussione solidale", ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, a favore della Banca popolare Etica (Società Cooperativa per Azioni) nell'interesse della S.S.D. Victoria Ivest, a garanzia del mutuo di Euro 3.100.000,00 per il finanziamento delle opere di realizzazione di un centro sportivo per il calcio. Successivamente, in data 23 dicembre 2010, la suddetta società perfezionava con la Banca Popolare Etica contratto condizionato di mutuo per una durata di anni 17.

A fronte del mancato puntuale pagamento delle rate di mutuo da parte della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l., nonostante i solleciti della Città e considerata l'intenzione dell'Istituto di Credito di escutere immediatamente il suddetto debito presso l'Amministrazione, in virtù della fidejussione da questa prestata, la Circostrizione, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., approvava, nella seduta del 10 marzo 2014 (mecc. n. 2014 - 01110/088) ex art. 23 comma 2 lett. b) del Regolamento n. 295 per la gestione sociale in convenzione degli impianti sportivi del Comune di Torino, la proposta di

revoca della concessione dell'impianto sportivo "5H Ambito De Marchi" compreso tra via Paolo Veronese, Via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, di complessivi mq 16.106 circa, nei confronti della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l. con sede in Torino, via Paolo della Cella, 15 C.F. 05969740017.

Tale revoca fu inesitata dalla Giunta Comunale in quanto una valutazione più complessiva dell'Istituto Bancario retrostante a tale manifestazione ha indotto la Civica Amministrazione a non procedere alla revoca tout court, ma a convocare la S.S.D. Victoria Ivest ai fine di esplorare la possibilità di non essere escussa dall'Istituto Bancario creditore dell'intera somma garantita di Euro 3.100.000,00, bensì di accollarsi le rate di mutuo ancora da liquidare, attesa altresì la presenza e disponibilità del bene garantito.

A seguito di ciò, la Società ha trasmesso una comunicazione nella quale dichiara la propria volontà di recedere dal rapporto concessorio, con nota datata 12 febbraio 2015 (ns. prot. n. 2054 del 19 febbraio 2015) a firma del rappresentante legale della Società, Sig. Pierino Specchio.

Occorre a tale riguardo precisare che la convenzione a suo tempo sottoscritta con la Società in questione prevede espressamente tale facoltà: l'art. 20, comma 1, della convenzione di concessione stabilisce espressamente che con preavviso di 6 mesi il concessionario possa recedere anticipatamente dal rapporto conseguendone la Città l'anticipata acquisizione in proprietà delle opere realizzate e l'eventuale risarcimento di danni, ove ne conseguano dall'anticipata conclusione del rapporto. Anche il vigente Regolamento nr. 295 per la gestione sociale in convenzione degli impianti sportivi, all'art. 24 offre la possibilità di risoluzione anticipata, che deve pertanto, nel caso in questione, ritenersi accoglibile per le motivazioni su espresse.

Ai sensi dell'art. 21 della convenzione, il concessionario sarebbe tenuto a restituire l'immobile in normale stato di uso e manutenzione e libero da persone e cose entro il termine di tre mesi.

La posizione risolutoria assunta dal concessionario è potenzialmente idonea a mitigare gli effetti che sarebbe stato necessario far conseguire all'avvio del procedimento di revoca e riconsegna in corso di adozione da parte degli organi competenti, consentendo di negoziare eventuali modalità di rilascio, ma non certo di determinare i presupposti per eventuali riconoscimenti economici a favore del concessionario, non previsti in ogni caso dalla convenzione, ma da escludere comunque nel caso di specie, in ragione delle evidenti inadempienze accertate.

Vero è che alla Città viene restituito un bene all'attualità, (il cui valore è stato definitivamente accertato in Euro 2.992.295,51, al netto di IVA), che, ove la convenzione avesse mantenuto i suoi effetti originari, sarebbe stato acquisito in proprietà da parte del Comune soltanto alla data del 12 ottobre 2028 (All. 4).

La Società, inoltre, dopo avere corrisposto a proprio carico la quota di prefinanziamento del mutuo, ha omesso di pagare le rate relative al periodo in cui è stata concessionaria del bene, che, al momento in cui è stato registrato il recesso (12 febbraio 2015) assommano a 471.910,77 Euro. Tale importo, sia pure nei limiti che si preciseranno, dovrà essere posto a carico del concessionario, dal momento che esso ha in concreto utilizzato l'immobile per il periodo di riferimento facendo propri i relativi frutti.

A fronte di tale importo costituente credito della Città, occorre tuttavia rilevare, in punto di fatto, come l'immediata restituzione del bene a seguito dell'intervenuto recesso implicherebbe, oltre a gravi problematiche di custodia e vigilanza, l'interruzione di tutte le attività sportive, agonistiche ed amatoriali in corso nell'impianto e ricadenti nelle linee territoriali sportive della Circostrizione con un impatto sociale particolarmente incisivo per giovani e famiglie, finchè la

Pubblica Amministrazione avrà individuato mediante le procedure di legge un nuovo concessionario.

Non risultando fattibile, per ragioni di carattere economico ed a seguito degli specifici accertamenti svolti, avviare in tempi così rapidi una gestione dell'impianto in economia e nelle more dell'affidamento e dell'espletamento della procedura di scelta del contraente, considerando anche il complessivo assetto strutturale dell'impianto sportivo, onerato da una rilevante quota di finanziamento – la Città si troverebbe immediatamente gravata altresì dall'onere di custodia e vigilanza dell'impianto, senza di che esso sarebbe destinato a un rapido e inevitabile degrado derivante da possibili ed oggettivi rischi di occupazioni, manomissioni, furti e vandalizzazioni di cui è acquisizione di comune esperienza ravvisare il pericolo relativamente ad ogni immobile non utilizzato. Trattandosi di immobile sostanzialmente di nuova costruzione, atteso il così ridotto periodo di utilizzo, ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il valore, con danni di enorme rilievo per la Città proprietaria, che è comunque tenuta a gestirne il mutuo residuo.

La vigilanza, pur valutata su una misura minima di una vettura fissa con due operatori, considerate le dimensioni della struttura, comporterebbe un gravame finanziario annuo particolarmente rilevante da definire alla luce delle tariffe previste dalla gara espletata per le vigilanze comunali.

Al fine di mitigare l'onere economico a carico della Città, già particolarmente gravoso, in relazione al mutuo a suo tempo concesso, considerato che comunque il bene rientrerà a breve nella disponibilità dell'Amministrazione, si intende approvare la compresenza di dipendenti dalla Città che saranno presenti a turno presso l'impianto.

Alla luce di tali elementi è stato ritenuto conforme a principi di buon andamento ed economicità la previsione della definizione di un accordo con la Società che, a seguito della risoluzione anticipata acquisita nei termini già precisati, e del semestre decorso, preveda la concreta riconsegna dell'immobile non nel rigido termine previsto dall'art. 21 della convenzione, ma entro un mese dalla formale richiesta che verrà effettuata dalla Città consentendo un ragionevole differimento della riconsegna che non interrompa l'attività sportiva in corso e non causi gli ulteriori ed indicati oneri per la Città. In tal modo quest'ultima modulerà i tempi di riconsegna in modo coerente con i tempi di aggiudicazione della nuova procedura, che con la presente deliberazione contestualmente si approva. Nel tempo intercorrente tra l'avvenuto recesso e la riconsegna effettiva la Società sarà tenuta a:

- riconoscere cessata a tutti gli effetti la concessione formalizzata con contratto R.C.U. N. 6126 stipulato in data 17 luglio 2009 in seguito all'intervenuta dichiarazione di risoluzione anticipata.
- obbligarsi a custodire e vigilare l'immobile, per tutto il periodo di differimento della riconsegna ed in modo continuativo, con obbligazione di risultato, nel senso che essa dovrà garantire alla Città la restituzione del bene, entro e non oltre un mese dalla richiesta della Città, in buone condizioni di manutenzione e in piena integrità di mobili, arredi, attrezzature, impianti e strutture. Alla restituzione, laddove tali obbligazioni saranno integralmente soddisfatte, sarà riconosciuto a favore della Società un importo, rapportato al periodo di custodia, con conseguente riduzione del debito verso la Città;
- utilizzare l'impianto organizzandovi le attività definite e comunque approvate dalla Circoscrizione, corrispondendo alla Città, a titolo di riduzione del debito della Società nei suoi confronti, gli introiti derivanti dalle stesse al netto delle relative spese, che dovranno essere esclusivamente riferite all'organizzazione delle attività, senza possibilità di

riconoscimento di oneri non essenziali e imprescindibili per la realizzazione delle attività relative all'impianto. A tale riguardo la Società dovrà istituire un apposito registro, vidimato inizialmente dalla Circostrizione nel quale saranno annotate tutte le entrate e le spese relative all'impianto, di cui dovranno essere conservati i documenti giustificativi. Al fine della collaborazione con la S.S.D. Victoria Ivest e con il necessario controllo pubblico si precisa che dipendenti della Città saranno presenti a turno presso l'impianto. Tale operazione sarà resa possibile anche con la chiusura dell'impianto sito in Strada Lanzo 186 già messo a bando, ma andato deserto, che attualmente non assicura un equilibrio economico tra costi di gestione ed entrate e che la Giunta Circostrizionale nella seduta del 16 ottobre 2015 ha deciso di chiudere finché non verrà individuato un nuovo concessionario secondo i provvedimenti di legge. I dipendenti, previo inventario della biglietteria gestita dalla Società, assicureranno la supervisione e il controllo tra gli incassi introitati e il numero di biglietti emessi, mediante la verifica dei borderaux;

- mantenere a proprio carico l'intestazione dei contratti di utenza e corrispondere alle società erogatrici gli importi dovuti;
- stipulare polizze assicurative su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione in particolare:
 1. contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastofale, atti vandalici, fenomeni atmosferici, ecc., nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
 2. relativamente alla RCT verso terzi considerando terzi anche i propri dipendenti, il Comune di Torino e prestatori d'opera che sono all'interno della struttura gestita, con adeguato massimale di rischio, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza dell'impianto.

Copia di dette polizze assicurative e relative quietanze dei pagamenti dovranno essere depositate presso gli uffici circostrizionali.

- mantenere nella struttura i mobili, gli arredi e attrezzature di proprietà della Società che potranno essere ceduti alla Città senza corrispettivo in denaro;
- nel periodo di tempo intercorrente tra l'esecutività del presente provvedimento, così come approvato dal C.C. ed il rilascio dell'impianto, si provvederà ad approvare idoneo accordo con la Società al fine di definire puntualmente le partite debitorie nei confronti della Città.

Con il presente provvedimento si provvede quindi a prendere atto del recesso formalizzato dalla Società con nota datata 12 febbraio u.s.(prot. n. 2054 del 19 febbraio 2015), previa revoca della proposta di revoca al Consiglio Comunale della convenzione in corso,

approvata dal Consiglio Circostrizionale con deliberazione del 10 marzo 2014 mecc. n. 2014 -

01110/08 per la dichiarazione di risoluzione anticipata della convenzione.

Con successivi provvedimenti da parte dei competenti Servizi Centrali della Città, sentito il Servizio Centrale Avvocatura, si provvederà ad adottare ed approvare, a seguito della sottoscrizione delle parti, specifica regolamentazione di natura transattiva di differimento della riconsegna contenente, al suo interno, le obbligazioni suindicate ed in particolare le obbligazioni di custodia e sorveglianza costante del bene nonché la richiesta alla Banca Etica da parte dell'Ivest di accollo del mutuo in capo alla Città, gli oneri economici e finanziari della società receduta, ed a tale fine verrà stipulata idonea scrittura privata il cui schema iniziale viene allegato al presente provvedimento (All. 5).

Considerando che è necessario procedere senza indugio ad individuare il futuro utilizzatore dell'impianto, appare pertanto opportuno approvare il bando di gara per la gestione in convenzione dell'impianto de quo, individuando, alla luce della situazione finanziaria e delle specificità del caso, il futuro aggiudicatario che offra la possibilità di provvedere, quanto prima, alla richiesta di riconsegna delle strutture in oggetto.

Si allega pertanto al presente provvedimento il bando di gara (All. 1), in cui si è tenuto conto delle peculiarità della situazione evidenziatasi nell'impianto, e delle conseguenti azioni convenienti ed opportune per la ricerca di soluzioni nell'interesse pubblico ed economico-finanziario della Città.

La scelta adottata nel bando, di applicare il criterio di riparto del canone e delle utenze per la parte sportiva addossando la percentuale minima dell'80% a carico del concessionario, quale deroga alla disciplina del vigente Regolamento n. 295, appare nella fattispecie dell'impianto di cui trattasi congruamente motivata ed ampiamente giustificata sulla base della fondamentale considerazione dell'accollo delle rate del mutuo da parte della Città.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 14 dicembre 2015.

L'argomento è stato discusso nelle riunioni congiunte della I e della V Commissione di Lavoro Permanente della Circoscrizione 5 tenutasi il 29 ottobre 2015 e nella seduta congiunta della I e della V Commissione Permanente di Lavoro del 21 dicembre 2015.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e mecc. n. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (mecc. n. 9606025/49 e mecc. n. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-Dato atto che i pareri di cui al art. 49 del suddetto T.U. sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la revoca della proposta di revoca della concessione dell'impianto sportivo "5H Ambito De Marchi" compresa tra via Paolo Veronese, via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, di complessivi mq 16.082 circa, nei confronti della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l. con sede in Torino, via Paolo della Cella, 15 C.F. 05969740017, nella persona del Presidente Sig. Specchio Pierino (deliberata il 29 settembre 2008 dal Consiglio Comunale - mecc. n. 2008 04830/10 - per la durata di anni 20) approvata dal Consiglio Circostrizionale con deliberazione del 10 marzo 2014 mecc. n. 2014 – 01110/088;

2) di prendere atto del recesso formalizzato con lettera datata 12 febbraio 2015 (ns. prot. del 19 febbraio c.a. prot. n. 2054) ed esercitato dalla Società, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Regolamento n. 295 e dell'art. 20 della convenzione recepita in apposito R.C.U. N. 6126 del 17 luglio 2009;

3) di disporre l'incameramento della cauzione definitiva di Euro 787,50 costituita a garanzia degli obblighi contrattuali con polizza fideiussoria n. 31000016220 rilasciata da INA ASSITALIA Agenzia Generale Torino Mirafiori ai sensi dell'art. 23 R.C.U. su indicato;

4) di approvare il Bando di gara (All. 1) per la gestione in convenzione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale con le condizioni di cui all'art.4, in cui si va a derogare alle previsioni contenute nel vigente Regolamento per la Gestione Sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 dicembre 2012 (mecc. n. 2012 04540/010), esecutiva dal 25 dicembre 2012;

5) di dare atto che a seguito della chiusura dell'impianto di Strada Lanzo 186 il personale operante, a rotazione sarà adibito presso l'impianto sportivo Victoria Ivest con funzioni di controllo tra gli incassi introitati e il numero di biglietti emessi, mediante la verifica dei borderaux;

6) di dare atto che gli introiti derivanti dall'utilizzo dell'impianto, al netto delle relative spese riferite esclusivamente all'organizzazione delle attività, saranno corrisposti alla Città;

7) di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi Centrali competenti della Città per la stipulazione di un accordo, utilizzando l'allegato schema, nella forma della scrittura privata sottoscritta dalle parti, contenente le disposizioni e le obbligazioni elencate in narrativa, e le altre, accessorie e pertinenti, ritenute necessarie per garantire la custodia, vigilanza e conservazione dell'impianto oltre che per evitare l'interruzione di tutte le attività sportive, agonistiche ed amatoriali già programmate e in corso nell'impianto, ed il temporaneo differimento della riconsegna dell'impianto al precedente concessionario di efficacia temporale limitata al periodo

strettamente necessario all'individuazione del nuovo concessionario; ed in ogni caso impregiudicata la facoltà di richiedere, in ogni momento, da parte della Città la restituzione dell'impianto entro un mese;

8) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Direzione Area Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza, finalizzati all'approvazione della medesima da parte del Consiglio Comunale unitamente al bando allegato;

9) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 2);

10) di dichiarare che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 14 dicembre 2015 (All. 3);

11) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara ed i conseguenti atti necessari;

12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. n. 267 del 18 agosto 2000.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

Nella pagina n. 5, riga 28 dopo "2015" aggiungere "e nella seduta congiunta della I e della V Commissione permanente di Lavoro del 21 dicembre 2015"

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(Al momento della votazione risulta assente il Consigliere Battaglia)

accertato e proclamato il seguente esito

PRESENTI	22
ASTENUTI	1 Trimani
VOTANTI	21
VOTI FAVOREVOLI	18
VOTI CONTRARI	3

A maggioranza viene approvato l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la deliberazione testè emendata.

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(Al momento della votazione risulta assente dall'aula il Consigliere Battaglia)

accertato e proclamato il seguente esito

PRESENTI	22
ASTENUTI	2 Masera-Tetro
VOTANTI	20
VOTI FAVOREVOLI	15
VOTI CONTRARI	5

A maggioranza

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la revoca della proposta di revoca della concessione dell'impianto sportivo "5H Ambito De Marchi" compresa tra via Paolo Veronese, via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, di complessivi mq 16.082 circa, nei confronti della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l. con sede in Torino, via Paolo della Cella, 15 C.F. 05969740017, nella persona del Presidente Sig. Specchio Pierino (deliberata il 29 settembre 2008 dal Consiglio Comunale - mecc. n. 2008 04830/10 - per la durata di anni 20) approvata dal Consiglio Circoscrizionale con deliberazione del 10 marzo 2014 mecc. n. 2014 – 01110/088;

2) di prendere atto del recesso formalizzato con lettera datata 12 febbraio 2015 (ns. prot. del 19 febbraio c.a. prot. n. 2054) ed esercitato dalla Società, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Regolamento n. 295 e dell'art. 20 della convenzione recepita in apposito R.C.U. N. 6126 del 17 luglio 2009;

3) di disporre l'incameramento della cauzione definitiva di Euro 787,50 costituita a garanzia degli obblighi contrattuali con polizza fideiussoria n. 31000016220 rilasciata da INA ASSITALIA Agenzia Generale Torino Mirafiori ai sensi dell'art. 23 R.C.U. su indicato;

4) di approvare il Bando di gara (All. 1) per la gestione in convenzione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale con le condizioni di cui all'art.4, in cui si va a derogare alle previsioni contenute nel vigente Regolamento per la Gestione Sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale in data 12 dicembre 2012 (mecc. n. 2012 04540/010), esecutiva dal 25 dicembre 2012;

5) di dare atto che a seguito della chiusura dell'impianto di Strada Lanzo 186 il personale operante, a rotazione sarà adibito presso l'impianto sportivo Victoria Ivest con funzioni di controllo tra gli incassi introitati e il numero di biglietti emessi, mediante la verifica dei borderaux;

6) di dare atto che gli introiti derivanti dall'utilizzo dell'impianto, al netto delle relative spese riferite esclusivamente all'organizzazione delle attività, saranno corrisposti alla Città;

7) di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi Centrali competenti della Città per la stipulazione di un accordo, utilizzando l'allegato schema, nella forma della scrittura privata sottoscritta dalle parti, contenente le disposizioni e le obbligazioni elencate in narrativa, e le altre, accessorie e pertinenti, ritenute necessarie per garantire la custodia, vigilanza e conservazione dell'impianto oltre che per evitare l'interruzione di tutte le attività sportive, agonistiche ed amatoriali già programmate e in corso nell'impianto, ed il temporaneo differimento della riconsegna dell'impianto al precedente concessionario di efficacia temporale limitata al periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo concessionario; ed in ogni caso impregiudicata la facoltà di richiedere, in ogni momento, da parte della Città la restituzione dell'impianto entro un mese;

8) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Direzione Area Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza, finalizzati all'approvazione della medesima da parte del Consiglio Comunale unitamente al bando allegato;

9) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 2);

10) di dichiarare che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 14 dicembre 2015 (All. 3);

11) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara ed i conseguenti atti necessari.

Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.